

VALORE SICURO



Bipiemme Vita S.p.A.

Sede Sociale: Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano
Capitale Sociale € 34.000.000 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 329688
Tribunale di Milano – R.E.A. n. 1403170
Codice Fiscale e partita IVA n. 10769290155
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 17 marzo 1994

Modello 5365

Il presente modello è stato redatto nel mese di giugno 2005

NOTA INFORMATIVA

(da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza)

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

1.1 - Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo

BipiemmeVita S.p.A. è una Società per Azioni con sede legale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/03/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/2002 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

L'indirizzo della sede legale è: Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano.

Bipiemme Vita S.p.A. sarà di seguito definita anche come Società.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il contratto qui descritto è denominato:

Polizza di capitalizzazione a premio unico con rivalutazione del capitale (tariffa 909).

2.1 - Prestazioni del contratto

La Società, alla scadenza contrattuale, si impegna a pagare ai Beneficiari designati il capitale assicurato a tale data, rivalutato in base a quanto disposto dal seguente punto 2.5.

2.2 – Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e quella della sua scadenza. La durata del contratto può essere fissata da un minimo di 5 ad un massimo di 20 anni.

2.3 – Il premio e il capitale assicurato

A fronte delle prestazioni previste, l'assicurazione richiede la corresponsione di un premio unico anticipato di importo non inferiore a € 200.000 (duecentomila).

Il premio investito, che determina il capitale assicurato espresso in Euro collegato alla Gestione Speciale, si calcola riducendo il premio lordo corrisposto dei caricamenti, che sono la parte del premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi relativi all'acquisizione ed alla gestione del contratto.

Si precisa che sul premio di tariffa grava un caricamento pari all' 1,00% del premio stesso.

2.4 - Modalità di pagamento del premio

Il pagamento del premio avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S. C. a R. L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito con cui la Società avesse stipulato accordi di distribuzione.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo.

2.5 - Modalità di calcolo e di assegnazione della rivalutazione

La forma assicurativa qui descritta è collegata ad una specifica gestione patrimoniale (gestione separata), denominata "Gestione Speciale BPM SICURGEST", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali. Il risultato della gestione è certificato annualmente da una Società di Revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Il premio versato dal Contraente, al netto degli oneri di sottoscrizione, acquisizione e gestione, confluisce nella gestione separata e viene investito dalla Società in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) che producono un rendimento finanziario.

Il rendimento finanziario realizzato dalla “Gestione Speciale BPM SICURGEST” in ogni periodo di osservazione annuale, diminuito di un punto percentuale, viene attribuito al capitale assicurato, secondo le modalità di rivalutazione stabilite nel relativo articolo delle Condizioni Contrattuali.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito e non può comunque risultare inferiore al **2,25%** (due virgola venticinque per cento) del capitale assicurato.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo personalizzato, consegnato al Contraente insieme alla presente Nota Informativa, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in euro correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

2.6 - Modalità di scioglimento del contratto (riscatto)

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

Il Contraente che intenda riscattare deve inviare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure alla Direzione Generale della Società il cui indirizzo è riportato nella precedente sezione 1.

In questa ipotesi il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data della relativa richiesta, secondo quanto previsto all'articolo 6 delle Condizioni Contrattuali.

Decorso un anno dalla conclusione del contratto è consentito anche il riscatto parziale delle prestazioni assicurate.

Il riscatto parziale comporta una riduzione del capitale assicurato pari all'importo riscattato.

La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta di riscatto e previo il ricevimento della documentazione indicata all'articolo delle Condizioni Contrattuali “Pagamento delle prestazioni da parte della Società”. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario e/o del Beneficiario.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

Nel progetto esemplificativo personalizzato consegnato al Contraente è riportato il valore di riscatto determinato con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

2.7 – Opzioni del contratto

Il Contraente, alla scadenza contrattuale, ha la possibilità di convertire la prestazione maturata in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Si intende sin da ora che l'Assicurato nei contratti di rendita sopra descritti sarà il Contraente del contratto di capitalizzazione.

In alternativa alle opzioni sopra descritte è data facoltà al Contraente di differire la scadenza contrattuale senza ulteriore corresponsione di premi. In questa ipotesi le prestazioni assicurate continuano a rivalutarsi annualmente secondo quanto stabilito dalle Condizioni Contrattuali.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

2.8 - Prescrizione

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone dell'esistenza i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in

un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato).

La Società comunque si impegna ad avvisare in tempo utile il Contraente la cui polizza è in scadenza.

Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) – Piazza San Babila 1, 20122 Milano - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza vita.

2.9 - Modalità di esercizio del diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve inoltrare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure alla Direzione Generale della Società.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Società ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Società della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto.

2.10 - Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile al contratto

Deducibilità fiscale dei premi

Il presente contratto **non consente** né la deducibilità né la detraibilità fiscale dei premi versati.

Tassazione delle somme assicurate

Le plusvalenze liquidate in dipendenza di questa tipologia di contratti di assicurazione saranno tassate al 12,5%.

2.11 - Regole relative all'esame dei reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. - Segreteria Societaria e Legale - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano - Fax 0277005903 - Reclami@bpmvita.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

2.12 - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

2.13 - Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

2.14 - Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).

3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

3.1 - Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà al Contraente tempestivamente e per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1.

3.2 - Informazioni relative al contratto

Qualora, nel corso della durata contrattuale, quanto riportato nei precedenti punti 2 dovesse subire variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive o per modifiche della legislazione applicabile al contratto, la Società fornirà per iscritto al Contraente tutte le specifiche del caso.

3.3 - Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato.

3.4 - Informazioni relative al valore di riscatto

A seguito di richiesta scritta del Contraente, la Società fornirà, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

TERMINOLOGIA

SOCIETA'	l'impresa assicuratrice, ossia Bipiemme Vita S.p.A..
TARIFFA	è il codice che identifica ciascuna forma assicurativa.
CONDIZIONI CONTRATTUALI	documento che disciplina il contratto di assicurazione.
POLIZZA	documento che prova l'esistenza del contratto.
CONTRAENTE	persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto.
BENEFICIARIO	persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui vengono erogate le prestazioni previste dall'assicurazione.
DECORRENZA	data di inizio della copertura assicurativa.
PREMIO	importo che il Contraente corrisponde alla Società per ottenere le prestazioni previste dal contratto.
CAPITALE ASSICURATO	è la somma garantita dalla Società al Beneficiario, pagabile al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
RISERVA MATEMATICA	l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro agli obblighi che le derivano dal contratto.
GESTIONE SPECIALE BPM SICURGEST	è l'insieme delle attività che la Società gestisce a copertura degli obblighi assunti con contratti di tipo rivalutabile, separatamente dalle altre attività patrimoniali.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

TARIFFA
909

POLIZZA DI CAPITALIZZAZIONE.

SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A., di seguito definita anche come Società, risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

Articolo 2 - Prestazioni del contratto

La Società, alla scadenza contrattuale, si impegna a pagare ai Beneficiari designati il capitale assicurato a tale data rivalutato in base a quanto disposto dall'articolo 6 delle presenti Condizioni Contrattuali.

Articolo 3 - Premio

L'assicurazione richiede la corresponsione di un premio unico.

SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 4 - Conclusione e durata del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza sia stata sottoscritta dalle parti e sia stato corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stato pagato il premio convenuto. Qualora il contratto preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e quella della sua scadenza.

Articolo 5 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve inoltrare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure alla Direzione Generale della Società.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Società ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Società della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto.

SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Articolo 6 – Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto la Società ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti denominata Gestione Speciale BPM SICURGEST, disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

La Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni successivamente indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della "Gestione Speciale BPM SICURGEST, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

La società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati. La misura di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento, di cui al punto 4 del Regolamento della Gestione Speciale BPM SICURGEST, di un punto percentuale.

La misura annua di rivalutazione non può comunque risultare inferiore al 2,25% del capitale assicurato.

B) Rivalutazione del capitale assicurato

La rivalutazione sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1° gennaio di ciascun anno in occasione dell'anniversario della data di decorrenza del contratto indicata in polizza ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Società.

Al capitale assicurato in vigore alla precedente ricorrenza anniversaria, al netto degli eventuali riscatti parziali effettuati entro la data di calcolo della rivalutazione, si aggiunge una cifra ottenuta moltiplicando detto importo per la misura annua di rivalutazione, definita al precedente punto A).

L'aumento del capitale assicurato per effetto delle rivalutazioni riconosciute sarà annualmente comunicato al Contraente per iscritto.

Articolo 7 – Riscatto

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

Il Contraente che intenda riscattare deve inviare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva oppure alla Direzione Generale della Società.

In questa ipotesi il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data della relativa richiesta, secondo quanto previsto al precedente articolo "Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate".

Una volta effettuata la liquidazione totale per riscatto il contratto si estingue definitivamente.

Decorso un anno dalla conclusione del contratto è consentito anche il riscatto parziale del capitale assicurato; il riscatto parziale comporta una riduzione del capitale assicurato pari all'importo riscattato.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario e/o del Beneficiario.

La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta di riscatto e previo il ricevimento della documentazione indicata nel seguente art. 12. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

Articolo 8 – Opzioni del contratto

Il Contraente, alla scadenza contrattuale, ha la possibilità di convertire la prestazione maturata in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Si intende sin da ora che l'Assicurato nei contratti di rendita sopra descritti sarà il Contraente del contratto di capitalizzazione.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

In alternativa alle opzioni sopra descritte è data inoltre facoltà al Contraente di differire la scadenza contrattuale senza ulteriore corresponsione di premi. In questa ipotesi le prestazioni assicurate continuano a rivalutarsi annualmente secondo quanto stabilito dalle Condizioni Contrattuali.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

Articolo 9 – Cessione

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società riceve comunicazione scritta

dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Società ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.

La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

Articolo 10 – Pegno

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Società ha l'obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA'

Articolo 11 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Articolo 12 – Pagamento delle prestazioni da parte della Società

A seguito della richiesta di recesso, riscatto totale o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del contratto, per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto ovvero debbono essere consegnati:

- originale di polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore dei Beneficiari, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

SEZIONE VI – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'

Articolo 13 – Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 14 - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

Articolo 15 - Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE BPM SICURGEST

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "BPM Sicurgest".

Art. 2 - Nella gestione speciale BPM Sicurgest, in seguito anche "Gestione", confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione medesima.

Le attività ivi gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme di legge che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 3 - La gestione BPM Sicurgest è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono soggetti a certificazione:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione;
- il rendimento annuo conseguito dalla gestione quale descritto al successivo art. 4;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.

Art. 4 - Il rendimento annuo della gestione, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quell'esercizio, al valore medio della gestione stessa del corrispondente periodo.

Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo al lordo delle ritenute d'acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di revisione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione e cioè al prezzo d'acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione, determinate in base al valore di iscrizione.

Art. 5 - Ai fini della determinazione del rendimento annuo di cui all'articolo precedente, l'esercizio decorre dal 1 novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

Art. 6 - La Società si riserva di apportare al precedente art. 4 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici;
- b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Per quanto concerne l'attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, CONSAP, UCI, COVIP, Ministero delle Infrastrutture, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni).

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.; Responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A..

L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Galleria de Cristoforis, 1 – 20122 Milano.



Bipiemme Vita S.p.A.

Sede Sociale: Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano

Capitale Sociale € 34.000.000 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 329688

Tribunale di Milano – R.E.A. n. 1403170

Codice Fiscale e partita IVA n. 10769290155

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 17 marzo 1994